

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

FISE UNIRE – Unione nazionale imprese recupero (di seguito denominata “UNIRE”), con sede legale in Roma, via del Poggio Laurentino, n. 11, 00144 (Codice Fiscale 80131570584), nella persona del Presidente del Settore Andrea Fluttero, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione,

e

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito denominata “ENEA”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, di seguito definite “Parti”

per

l’attivazione di un programma di collaborazione finalizzato all’implementazione di una serie di azioni mirate a favorire la transizione verso l’economia circolare (di seguito denominate “Piano di azione”)

PREMESSO CHE

A) UNIRE è l’Associazione che, a livello nazionale, nell’ambito di FISE – Federazione imprese di servizi, rappresenta le imprese che operano nel comparto del recupero e riciclo dei rifiuti. Obiettivo primario dell’Associazione è far sì che le politiche del riciclo abbiano adeguato peso nella legislazione e nelle scelte e strategie governative, degli organismi e dei sistemi di gestione dei rifiuti, in coerenza con i principi e



le indicazioni comunitarie, in particolare con il principio “chi inquina paga”, la responsabilità del produttore dei beni, la gerarchia delle forme di gestione e i dettami dell’economia circolare; a tale scopo, essa promuove altresì sinergie per l’elaborazione di progetti volti a favorire lo scambio di conoscenze, prodotti, tecnologie innovative e servizi fra le imprese e le filiere del recupero associate e con soggetti esterni. Inoltre, nell’ottica di sostenere e diffondere il concetto di economia circolare, UNIRE è particolarmente impegnata nella promozione e nella creazione di nuovi sbocchi per i materiali e i prodotti riciclati, attraverso agevolazioni fiscali ed incentivi economici, il *green procurement*, la standardizzazione e la qualificazione come *end-of-waste* dei materiali ottenuti dal riciclo dei rifiuti e l’auspicabile semplificazione del quadro degli adempimenti REACH a carico delle imprese che recuperano i rifiuti;

B) L’ENEA, con richiamo all’art. 37 della Legge n.99/2009, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini. Le funzioni istituzionali prima richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, gestione e soluzione di problemi complessi in diversi campi di attività fra cui quelli inerenti l’eco-sostenibilità, l’eco-innovazione, la ricerca, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita;

Flu



TENUTO CONTO CHE:

L'ENEA dispone di competenze, professionalità, impianti e strumentazione con caratteristiche di unicità a livello nazionale nei settori della sostenibilità e competitività dei sistemi produttivi, valorizzazione e tutela dell'ambiente, tecnologie energetiche, efficientamento e risparmio dell'energia, supporto e servizi al sistema nazionale delle imprese.

L'ENEA è impegnata in particolare nell'implementazione di una serie di azioni (di seguito denominato "Piano di azione") mirate a favorire la transizione verso l'economia circolare e a favorire un nuovo modello di sviluppo del nostro Paese che associ competitività, innovazione e sostenibilità ambientale; tale Piano prevede un percorso articolato in quattro punti:

- 1 creazione di un'Agenzia nazionale per l'uso efficiente delle risorse;
- 2 semplificazione normativa con un focus specifico sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- 3 sinergia tra PA, ricerca e imprese;
- 4 trasferimento di tecnologie per l'innovazione del sistema produttivo nazionale.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Presente Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Protocollo") e si considerano riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

[Handwritten signature]



Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad attivare la più ampia collaborazione nel quadro del Piano di azione per favorire la transizione verso l'economia circolare.

Art. 3

(Ambiti di intervento)

UNIRE, nel condividere finalità ed obiettivi del Piano di azione, si impegna a:

1. sostenere l'attuazione del Piano di azione e partecipare alle attività necessarie alla sua implementazione, per il tramite del Comitato di cui all'art. 4 nonché dei tavoli e dei gruppi di lavoro che verranno eventualmente costituiti a tale scopo, anche con soggetti ed istituzioni esterne; eventuali azioni specifiche saranno oggetto degli Accordi di cui all'art. 13;
2. diffondere alle proprie associate, attraverso i canali informativi dell'Associazione, i contenuti e le attività relativi al Piano medesimo, nonché al presente Protocollo.

L'Enea, coerentemente con la propria *mission* ed i propri obiettivi, in particolare quello di coniugare competitività, innovazione e sostenibilità ambientale, si impegna ad assicurare, anche con l'ausilio di strutture associative, fondazioni, altri soggetti con un'attenzione specifica per la promozione dello sviluppo sostenibile, della green economy, nonché dello sviluppo tecnologico:

1. l'analisi e la valutazione di proposte progettuali, tecniche e gestionali presentate da UNIRE e finalizzate all'innalzamento della qualità ecologica, all'uso efficiente delle materie prime ed alla chiusura dei

Flu



cicli, che favoriscano la ricerca e la eco-innovazione di processo, di prodotto e di tipo sistemico, e/o prevedano lo sviluppo di tecnologie per il riciclo di materie prime seconde e per la sostituzione di materie prime critiche;

2. l'individuazione o la eventuale realizzazione di best practice (casi pilota ad elevata replicabilità) sul territorio e/o aree industriali;
3. la collaborazione nell'elaborazione di proposte tecnico-normative nel settore del riciclo, per le materie di interesse congiunto;
4. attività di consulenza a favore di UNIRE e delle sue aziende/filiere associate, nell'analisi dell'architettura dei bandi per il finanziamento di progetti nei settori di competenza dell'ENEA;

Art. 4

(Comitato di coordinamento)

E' istituito un "Comitato di Coordinamento", di seguito denominato "Comitato", con il compito di programmare, condividere, sviluppare, approvare e monitorare tutte le attività relative alla collaborazione tra le Parti.

Il Comitato di cui al precedente comma 1 è composto da quattro componenti: per UNIRE, dal Presidente Andrea Fluttero, o da persona da questi delegata e dal responsabile per UNIRE del presente Protocollo di intesa; per l'ENEA dal Direttore del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Roberto Morabito, o da persona da questi delegata e dal responsabile per ENEA del presente Protocollo di intesa.

Il Comitato si riunisce periodicamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e, comunque, ogniqualvolta le Parti ne facciano formale richiesta.

Handwritten signature in blue ink.



Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso economico, salvo i rimborsi spese a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 5

(Attività di comunicazione e formazione)

Le Parti concordano sull'importanza della comunicazione e della formazione quali driver fondamentali per far nascere e rafforzare l'attenzione e sensibilizzare il pubblico, le imprese e le istituzioni pubbliche e private sui principali temi dell'efficienza e dell'uso razionale delle risorse, della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

A tal fine verranno promosse attività di comunicazione e programmi innovativi di formazione, sviluppati su piattaforme dedicate, per una maggiore consapevolezza e il coinvolgimento dei soggetti interessati ai temi di cui al presente Protocollo.

Art. 6

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 2 anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 180 giorni.

Art. 7

(Responsabili del Protocollo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo





sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Art. 8

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione é necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il Know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Contratto. Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Contratto, fatto salvo il formale benessere dell'altra Parte. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

Art. 9

(Trattamento dei dati)



Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

Articolo 10

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

UNIRE con il suo personale e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, è tenuta all'osservanza del Codice di comportamento, del PTPC e del Patto di Integrità in vigore presso ENEA, che dichiarano di conoscere, e degli obblighi di condotta derivanti.

Art. 11

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 12

(Oneri Finanziari)



Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Art. 13

(Eventuali Atti successivi)

Le Parti, per la realizzazione dei programmi, definiti in sede di attuazione del presente Protocollo, si impegnano a redigere un apposito Piano di attività, che sarà oggetto di specifici Accordi in cui saranno previsti obiettivi, prodotti attesi e tempi di conseguimento, nonché quantificate le necessarie risorse economico-finanziarie.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, li 4/7/2017

Per l'ENEA

Il Presidente

Federico Testa



Per FISE UNIRE

Il Presidente

Andrea Fluttero

